

STATUTI

DELLA

CAMERA DEGLI AVVOCATI



Statuti

*Della Camera degli Avvocati
approvati nella seduta del 18 Gennaio 1877.*



PREAMBOLO.

Siccome è opportuno di costituire la CAMERA DEGLI AVVOCATI con leggi e regolamenti stabiliti, perciò gli Avvocati associati e contribuenti al mantenimento della camera loro concessa per lettera di Governo del 9 Gennaio 1861 — coll' espressa dichiarazione ed intelligenza che debbano rimanere in pieno vigore le disposizioni contenute nella detta lettera — riuniti in Seduta il dì 18 Gennaio 1877, hanno adottato i seguenti Statuti.

ARTICOLO 1.

Tutti gli Avvocati, laureati e muniti del *Warrant* di Governo, hanno dritto di essere Membri della Camera degli Avvocati, stando però alle istruzioni contenute nella detta lettera di Governo e ai presenti Statuti.

ART. 2.

Scopo della costituzione della Camera suddetta è di dare esistenza morale al Corpo degli Avvocati.

ART. 3.

La Camera esercita le sue funzioni, o direttamente nelle sedute generali, o per mezzo del Comitato.

ART. 4.

E' precipua attribuzione della Camera, e dovere del suo Comitato, di prender cura dell' onore, della dignità e dei dritti degli Avvocati come corpo morale e senza riguardo a relazioni private, non che di sorvegliare che i medesimi adempiano i proprii doveri verso di essa.

ART. 5.

Nel caso che un Membro della Camera si rendesse colpevole di qualunque azione, che dai Membri della Camera, od anche da alcuni di essi, fosse giudicata riprensibile e lesiva dell' onore e della dignità del Corpo Legale, dovrà il Comitato convocare una seduta generale straordinaria della Camera, la quale sul rapporto del Comitato nominerà

una Commissione speciale per fare un' inchiesta e rapportare alla stessa Camera sul fatto, entro il termine, che le sarà prefisso nell'atto di nomina.

In caso di rapporto della Commissione contrario al Membro accusato, potrà questo essere escluso dalla Camera, concorrendovi il voto di non meno di due terzi dei presenti in seduta. La seduta in tali casi non sarà validamente riunita, a meno che non vi saranno intervenuti i due terzi dei Membri della Camera.

Il voto in tali casi verrà dato per via di scrutinio segreto.

ART. 6.

Altre attribuzioni della Camera sono :—

- 1mo. L' ammissione di Avvocati come Membri attivi ;
- 2do. L' ammissione di Avvocati esteri come Membri corrispondenti ;
- 3zo. La fissazione del salario delle persone di servizi, delle mensualità pagabili da' Membri attivi e la votazione di qualunque altra spesa straordinaria ;
- 4to. L' esame e l'approvazione dei conti d' amministrazione nel modo prescritto nell' art. 37 ;
- 5to. La corrispondenza colle autorità per mezzo del suo Segretario.

ART. 7.

Le attribuzioni del Comitato e degli ufficiali, che lo compongono, sono :—

- 1mo. L' esecuzione delle deliberazioni della Camera ;
- 2do. L' amministrazione economica e la percezione delle mensualità contribuibili da' Membri attivi e di qualunque somma dovuta alla Camera ;
- 3zo. La corrispondenza con qualunque persona, salve le attribuzioni della Camera, di che al No. 5to dell' art. 6 ;
- 4to. La definizione di differenze insorte tra Avvocati, Membri della Camera, relative alla loro professione, quando tali membri ne domandino il giudizio ;
- 5to. La convocazione delle sedute generali ;
- 6to. La cura per l' osservanza esatta degli Statuti e pel buon andamento interno della sala, ove la detta Camera si aduna.

ART. 8.

La Camera elegge ogni anno il suo Comitato.

ART. 9.

Il Comitato della Camera degli Avvocati si compone

- (a) del Presidente, il quale è anche Presidente della Camera e ne porta il titolo ;
- (b) del Vice-Presidente ;
- (c) del Segretario, che è ancora e porta il titolo di Segretario della Camera ;
- (d) del Cassiere ;
- (e) e di sei Direttori, tre dei quali sono di dritto gli Estensori delle Corti Superiori, qualora sieno Membri attivi della Camera e contribuenti.

ART. 10.

L'elezione dei suddetti membri del Comitato si fa nella prima seduta generale di Gennajo, per via di suffragio segreto.

ART. 11.

Si tengono sedute generali, ordinarie e straordinarie, e sedute del Comitato.

Le sedute generali ordinarie si tengono ogni tre mesi, cioè in Gennajo, Aprile, Luglio e Ottobre; e quelle del Comitato ogni mese—le une e le altre nel primo lunedì del mese, o, quando questo è festivo, nel primo giorno lavorativo seguente, nelle ore che vengono fissate dallo stesso Comitato per via di avviso affisso nella sala, ove si aduna la Camera.

ART. 12.

Le deliberazioni prese nelle sedute generali, tanto ordinarie che straordinarie, sono valide qualora si sieno intervenuti non meno di venti Membri attivi, dei quali sei almeno devono appartenere al Comitato.

Se però la seduta, ordinaria o straordinaria, non potrà, per difetto del suddetto numero di Membri, procedere a deliberazioni, dovrà essere differita ad un giorno certo, nel quale, intervenendovi non meno di nove membri, la seduta sarà competente a deliberare validamente. In tale caso il differimento dovrà essere fatto noto per cura del Segretario con avviso affisso nella sala, senza la necessità della lettera menzionata nell'articolo seguente.

Per la validità delle sedute e degli atti del Comitato è richiesta la presenza di sei almeno de' suoi membri.

ART. 13.

Le sedute generali straordinarie si avvisano per mezzo di lettera del Segretario diretta a ciascun Membro della Camera, indicante l'oggetto, il giorno e l'ora della seduta.

Tale lettera deve essere consegnata a ciascun Membro non meno di due giorni prima di quello fissato per la seduta.

ART. 14.

Le sedute menzionate nell'articolo precedente si possono convocare per qualunque oggetto approvato dal Comitato.

Veruna domanda per simili convocazioni dev'essere attesa dal Comitato, a meno che sia firmata da due Membri attivi almeno ed esprima l'oggetto della seduta.

ART. 15.

Sedute straordinarie del Comitato possono essere convocate e tenute a domanda di due membri dello stesso.

ART. 16.

La domanda per l'ammissione di un Avvocato a Membro attivo della Camera si fa per mezzo di lettera al Segretario, ovvero in un libro, che a tale effetto tiene il Segretario.

ART. 17.

La suddetta lettera o domanda importerà per parte del postulante l'obbligo di sottostare ai presenti Statuti.

ART. 18.

Ciascun Membro dopo la sua ammissione avrà dritto all'uso di uno degli armadi esistenti nella sala, giusta la priorità di ammissione.

ART. 19.

Ciascun Membro deve contribuire la somma di scellini cinque ad ogni trimestre pei bisogni della Camera e per il salario delle persone di servizio.

ART. 20.

Devono pure i Membri della Camera lasciare a beneficio della stessa i dritti loro dovuti, quando chiamati a deporre come testimoni.

Pei fini di questo articolo qualunque Membro, che avrà dato una testimonianza, o che sarà stato chiamato per darla, dovrà dare al Cassiere della Camera una nota delle attendenze prestate, per potersene estrarre la tassa.

ART. 21.

Facendosi luogo a qualche spesa straordinaria, per la quale non bastassero i fondi della Camera, e venendo tale spesa votata in seduta generale, sarà cura del Cassiere di farne il reparto su tutti i Membri della Camera, e sarà dovere di ciascuno di contribuire la sua rata.

ART. 22.

Il pagamento stabilito nell'articolo 19 si deve effettuare nelle mani del Cassiere anticipatamente ed entro i primi giorni quindici di ciascuno dei quattro trimestri, che cominciano il 1mo. Gennaio, 1mo. Aprile, 1mo. Luglio e 1mo. Ottobre di ciascun anno.

Così pure si deve fare al Cassiere qualunque altro pagamento dovuto alla Camera, colla medesima dilazione di giorni quindici.

ART. 23.

Spirati i suddetti quindici giorni, il Cassiere affiggerà nella sala una nota contenente i nomi dei Membri, che non avessero pagato.

ART. 24.

Spirati poi altri quindici giorni successivi, senza essere effettuato il pagamento, il moroso cesserà *ipso facto* di essere Membro della Camera.

ART. 25.

Ogni Membro, che per causa di morosità avesse cessato di esserlo, potrà essere riammesso mediante il pagamento di tutte le somme, per le quali sarà incorso nella morosità, e di più delle ulteriori mensualità scadute durante il periodo, pel quale avesse cessato di essere Membro della Camera.

ART. 26.

Il Membro riammesso ai termini dell' articolo precedente va esente dalla formalità contemplata nell' art. 16.

ART. 27.

Ogni Membro, che avesse per qualunque causa cessato di esserlo, perde ogni dritto sugli oggetti, di qualunque specie si sieno, appartenenti alla Camera.

ART. 28.

La Camera ha addetti al suo servizio ed al servizio speciale della sala due bidelli, i quali sono sotto la sorveglianza e sotto gli ordini immediati dei Direttori.

ART. 29.

Il Comitato può dare qualunque provvedimento e adottare qualunque misura, perchè l'uso della sala, concesso esclusivamente agli Avvocati, resti esclusivamente per loro.

ART. 30.

Mancando qualunque de' suoi membri, deve il Comitato sostituire immediatamente uno *ad interim*; ed entro il termine di otto giorni convocare una seduta generale straordinaria—a meno che entro il detto termine non ne ricorrerà una ordinaria—per l'elezione del membro mancato.

Tale elezione si fa nel modo prescritto nell' art. 10.

ART. 31.

E' ufficio del Presidente di presiedere a tutte le sedute, sì generali che del Comitato, occupandovi un posto distinto—di firmare i processi verbali delle stesse—di rappresentare la Camera in tutte le occasioni—di difenderne l'esistenza e i dritti—di contribuire ad aumentarne l'importanza e le prerogative—di vegliare specialmente a che sieno osservati gli Statuti.

ART. 32.

Il Presidente assente od altrimenti impedito vien supplito dal Vice-Presidente—ed in mancanza di questo ancora, ne fa le veci, nelle sedute, il Membro seniore nella professione frai presenti.

ART. 33.

E' ufficio e dovere del Segretario di conservare l'archivio della Camera—di tenere i processi verbali delle sedute generali e di quelle del Comitato in due libri separati, indicandovi il numero progressivo della seduta, il giorno e l'ora, i nomi dei presenti, e controsegnandoli dopo firmati dal Presidente—di occuparsi della corrispondenza della Camera, con conservare in un libro apposito copia delle lettere che, per ordine della Camera o del Comitato secondo i casi, spedisce, e in originale quelle che riceve—di tenere, in un altro libro, l'elenco dei Membri della Camera colla data di loro ingresso e nella stessa e nel Corpo Legale—di affiggere nella sala una nota contenente i nomi dei membri del Comitato.

ART. 34.

Salvo il disposto dell' art. 30, trovandosi imprevedutamente assente il Segretario, dovrà il Presidente, o chi per lui in seduta, incaricare uno qualunque dei presenti di farne le veci.

ART. 35.

Il Cassiere è depositario dei fondi della Camera—è la persona legittima ad esigere qualunque pagamento dovutole, anche per via giudiziaria—è incaricato di proporre, in seduta generale, i voti per le spese straordinarie e di farne la ripartizione di che nell' art. 21.

E' obbligato a render conto della sua gestione al finire della stessa, cioè nella seduta di Gennajo, nella quale ha luogo l' elezione dei nuovi ufficiali.

ART. 36.

Per l' oggetto del suo ufficio e pei fini dell' articolo precedente deve il Cassiere tenere un Libro-Cassa regolare.

ART. 37.

Sui conti del Cassiere la Camera, nella seduta medesima, nomina due Revisori, ai quali il Cassiere dovrà dare qualunque informazione e giustificazione, che gli richiederanno—e sul rapporto favorevole di essi, confermato dalla Camera in seduta, dovrà il nuovo Cassiere, nella prima seduta generale, farne dichiarazione di quitanza, da esserne preso atto dal Segretario nel processo verbale, e da valere per tutti gli effetti di ragione.

ART. 38.

I Direttori sono specialmente incaricati della esatta esecuzione dei regolamenti—di vegliare al mantenimento dell' ordine e della decenza della sala—di sorvegliare la condotta dei bidelli, i quali devono piena ubbidienza ai loro ordini—di prendere cognizione di qualunque rapporto che si fa loro, e di recarlo a conoscenza del Comitato, perchè questo vi provveda, ovvero ne rimetta la cognizione alla Camera in seduta.

ART. 39.

In tutti i casi non preveduti in questi Statuti la Camera in seduta generale provvede per via di risoluzione; la quale sarà incorporata agli Statuti, se la Camera, nel passare la risoluzione, lo avrà ordinato.

Estratto dal suo originale esistente inserito nel processo verbale della detta Seduta del 18 Gennajo 1877.

Oggi il 20 Gennajo 1877.

(L. S.)

(firmato) DR. Z. RONCALI

Segretario.

(omesse le firme dei Membri della Camera)

Per copia conforme,

DR. Z. RONCALI

Segretario.

Emendamenti allo Statuto

DELLA

CAMERA DEGLI AVVOCATI

(approvati nelle sedute del 1 Luglio 1878, 5 Gennajo 1880, 7 Novembre 1898, 19 Ottobre 1901, 26 Ottobre 1901, 3 Novembre 1912, 3 Gennajo 1913 e 28 Gennajo 1916).

ART. 7.

Le attribuzioni del Comitato e degli ufficiali, che lo compongono, sono:—

- 1mo. L'esecuzione delle deliberazioni della Camera;
- 2do. L'amministrazione economica e la percezione delle mensualità contribuibili da' Membri attivi e di qualunque somma dovuta alla Camera;
- 3zo. La corrispondenza con qualunque persona, salve le attribuzioni della Camera, di che al No. 5to. dell'art. 6;
- 4to. La definizione di differenze insorte tra Avvocati, Membri della Camera, relative alla loro professione, quando tali membri ne domandino il giudizio;
- 5to. La convocazione delle sedute generali;
- 6to. La cura per l'osservanza esatta degli Statuti e pel buon andamento interno della sala, ove la detta Camera si aduna;
- 7mo. La facoltà di punire i bidelli i quali mancassero ai loro doveri mediante multe da non eccedere sette giorni di salario.

ART. 9.

Dopo Cassiere;

- (e) dell'Assistente Segretario;
- (f) e di sei Direttori.

ART. 10.

La elezione dei suddetti Membri del Comitato si fa nella seduta ordinaria di Dicembre per via di suffragio segreto.

ART. 11.

Si tengono sedute generali ordinarie e straordinarie e sedute del Comitato.